

LEGGE DI BILANCIO 2023, ATTUALITA' FISCALI E DEL LAVORO

ANTONIO SANGES

18 GENNAIO 2023



**ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO**

Legge di bilancio 2023 N. 197/2022 → 1 articolo 903 commi

- Misure in materia di energia elettrica, gas e carburanti → commi 2 – 53;
- Riduzione della pressione fiscale → commi 54 – 152;
- Misure di sostegno in favore del contribuente → commi 153 – 254;
- Altre misure fiscali → commi 255 – 280;
- Lavoro e politiche sociali → commi 281 – 356;
- Famiglia e disabilità → commi 357 – 368;
- Misura crescita ed investimenti → 369 – 457;
- Infrastruttura e trasporti → 458 – 525;
- Sanità → 526 – 547;
- Scuola – Università – Ricerca → 548 – 588;
- Turismo – sport – cultura → 589 – 646;
- Misure difesa nazionale → 647 – 684;
- Misure materia ambientale → 685 – 708;
- Misure partecipazione UE → Regione → Giustizia → 685 – 708;
- Misure partecipazione Unione Europea – Regione – Giustizia → 686 – 903;

Decreto Mille Proroghe → Art. 3 comma 8 – 9 D.Legge N. 198/2022

AMMORTAMENTI	Sospensione ammortamenti per i bilanci relativi al 2021 – 2022 – 2023
PERDITE D'ESERCIZIO	Sterilizzazione delle perdite d'esercizio che si concretizzano con l'esercizio chiuso al 31/12/2022. In tale situazione non si applica la normativa art. 2446 – 2447 c.c. (Spa) – art. 2482 – bis e 2482 ter (Srl)

- LE TEMATICHE DA TRATTARE:

MISURE FISCALI	Modifiche al regime forfettario, Flax Tax incrementale, Aumento limiti contabilità semplificata, Assegnazione agevolata beni ai soci, Estromissione agevolata immobile impresa individuale, Rideterminazione costo fiscale terreni e partecipazioni, Novità fiscali criptovalute;
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	Definizione agevolata Avvisi bonari, Sanatoria errori formali, Adesione agevolata atti accertamento, Definizione agevolata accertamenti, Definizione agevolata controversie tributarie, Conciliazione agevolata controversie tributarie, Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti, Regolarizzazione omessi versamenti Istituti deflattivi, Stralcio ruoli, Rottamazione ruoli;

- LE TEMATICHE DA TRATTARE:

CREDITI D'IMPOSTA	<ul style="list-style-type: none">➤ Per acquisto energia e gas investimenti nel mezzogiorno;➤ ZES;➤ R&S mezzogiorno
SUPERBONUS 110%➔ SUPERBONUS 110%➔	<ul style="list-style-type: none">➤ Proroga 2023;➤ Per ONLUS, ODV, APS
ATTUALITA' FISCALI	<ul style="list-style-type: none">➤ Accertamenti ristretta base imponibile;➤ Cartella di pagamento: calcolo interessi➤ Accertamento digitale: criticità



ATTUALITA' FISCALI

ATTUALITA' FISCALI

- **Accertamenti ristretta base imponibile;**
- **cartella di pagamento: calcolo interessi**
- **Accertamento digitale: criticità**

AVVISI DI ACCERTAMENTO A RISTRETTA BASE SOCIETARIA

- Il nuovo principio dell'onere probatorio, introdotto dalla Legge N. 130/2022 (Riforma Processo Tributario) "genera e determina in capo all'Agenzia delle Entrate l'obbligo di dimostrare concretamente" gli elementi gravi, precisi e concordanti posti a base dell'accertamento non potendosi applicare in modo autonomo e generalizzato il principio (nato in seno alla giurisprudenza) della ristretta base societaria.
- **Corte di Giustizia Tributaria 1° Grado Reggio Emilia Sent. N. 281/2022 del 27 dicembre 2022.**

RIFERIMENTI:

- **N.B.:** → Orientamento Cassazione Sent. N. 20806/2013 – 15985/2020, 29253/2022 sancisce la "*legittima presunzione di distribuzione degli utili extracontabili*"

Cartella di pagamento e motivazione calcolo interessi

- **Cartella contenente per la prima volta interessi mai richiesti:**
Indicazione norma tributaria di riferimento, imposta sulla quale sono stati calcolati, data decorrenza, tassi applicati;
- **Cartella conseguente Atto Prodromico:** richiamo diretto e specifico al provvedimento prodromico, esposizione del ruolo, titolo costitutivo pretesa, entità debito fiscale di interessi;
- **Cartella conseguente controllo automatizzato:** differimento normativo per il calcolo interessi.

RIFERIMENTI:

- ☐ **N.B.:** → Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza 228 del 15 luglio 2022

AVVISO DI ACCERTAMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E NOTIFICATO A MEZZO POSTA: NULLITA'

- È nullo l'Avviso di Accertamento firmato digitalmente ma notificato a mezzo servizio postale anziché a mezzo Pec, "accertamento privo attestazione di conformità".

RIFERIMENTI:

☐ N.B.: → Corte di Giustizia Tributaria 1° Grado di Lecce

Sent. N. 1659/2022 del 25/11/2022

Modifiche al regime forfettario

➤ ART. 1 COMMA 54

RIFERIMENTI:

- ❑ ART. 1 COMMI 54 – 89 LEGGE 190/2014;
- ❑ CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 9/E DEL 10 APRILE 2019

N.B.: → NON POSSONO ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO I SOGGETTI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE PER LAVORO DIPENDENTE DI AMMONTARE SUPERIORE AD € 20.000 LORDI

Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

- l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

N.B.: ➔ Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla "*base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente*", assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.

Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

- considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
- computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

N.B.: ➔ il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d'anno

In "*deroga alla regola generale*" secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, "*viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario*" se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro.

N.B.: → Ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

N.B.: → Ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Fuoriuscita dal regime in corso d'anno

DAL 01/01/2023		
VOLUME D'AFFARI NEL PERIODO D'IMPOSTA	APPLICAZIONE/PERMANENZA REGIME AGEVOLATO	REGIME IVA
Inferiore a € 65.000	Si	Esclusione Iva
tra € 65.000 ed € 85.000	Si	Esclusione nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2024 solo con nuova deroga UE Esclusione dal 01/01/2025
tra € 85.000 ed € 100.000	Permanenza nell'anno di superamento. Si fuoriesce dal successivo periodo d'imposta del superamento	L'elusione da Iva permane nell'anno di superamento .
superiore a € 100.000		Applicazione Iva a decorrere dalla fattura di superamento della soglia

Regime forfetario Prospetto di Raccordo

PROSPETTO DI RACCORDO

Il contribuente in regime forfetario nel 2022 che ha conseguito ricavi e/o compensi entro € 85.000



Mantiene il medesimo regime nel 2023

Il contribuente che nel 2022 adottava un regime contabile diverso da quello forfetario ed ha conseguito ricavi e/o compensi entro 85.000



"può accedere " al regime forfetario nel 2023, sempre che rispetti tutte le condizioni previste dalla normativa

REQUISITI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

- **ESEMPIO 1** → Geometra in regime forfettario ha percepito nel 2022 compensi pari ad € 60.000,00 → nel 2023 potrà continuare ad applicare il "*Regime forfettario*";
- **ESEMPIO 2** → Ingegnere in regime forfettario ha percepito nel 2022 compensi pari ad € 101.000,00 → nel 2023 dovrà applicare il "*Regime Ordinario*";
- **ESEMPIO 3** → Pizzeria in regime forfettario ha percepito nel 2022 ricavi pari ad € 90.000,00 → nel 2023 dovrà applicare "*Regime Ordinario*"

Regime forfetario: esempio pratico

Esempio pratico 1

Avvocato operante presso studio strutturato di terzi (senza altri redditi)	Regime forfetario L. 190/2014	Regime ordinario
Compensi	€ 80.000	€ 80.000
Costi effettivi sostenuti (€ 6,000)	€ 17.600 (78% coefficiente di redditività)	€ 6.000
Reddito complessivo	€ 62.400	€ 74.000
Contributi previdenziali (15%)	€ 9.360	€ 11.100
Reddito imponibile	€ 53,040	€ 62.900
Imposta →	Sostitutiva al 15% € 7.956	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Irpef (31,71%) € 19.947 ➤ Addizionali stimate al 3%: € 1.887
Reddito netto (ai fini fiscali)	€ 45.084	€ 41.066

Regime forfetario: esempio pratico

Esempio pratico 2

Commerciante al dettaglio iscritto alla Gestione commercianti INPS (senza altri redditi)	Regime forfetario L. 190/2014	Regime ordinario
Ricavi	€ 80.000	€ 80.000
Costi effettivi sostenuti (€ 55.000)	€ 48.000 (40% coefficiente di redditività)	€ 55.000
Reddito complessivo	€ 32.000	€ 25.000
Contributi previdenziali (24,09%)	€ 5.011 (con riduzione Legge 190/2014)	€ 6.023
Reddito Imponibile	€ 26,989	€ 18.977
Imposta →	Sostitutiva al 15% € 4.048	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Irpef (al netto detraz.) € 3.842 ➤ Addizionali stimate: € 569
Reddito netto (ai fini fiscali)	€ 22.941	€ 14.566

CAUSE OSTATIVE AL REGIME FORFETARIO

Non possono applicare il Regime Forfetario Legge 190/2014 – comma 57

- 1) Contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva e forfetari nella determinazione del reddito;
- 2) Contribuenti non residenti in Italia;
- 3) Contribuenti che effettuano cessione fabbricati e/o terreni edificabili;
- 4) Contribuenti che partecipano "contemporaneamente" a società di persone, associazioni professionali e/o controllano direttamente – indirettamente Srl;
- 5) Contribuenti che esercitano attività prevalente nei confronti dei datori di lavoro;



"Flat tax" - incrementale

➤ ART. 1 COMMA 55 - 56



Flat tax - Incrementale

Viene istituita **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

N.B.: → L'imposta sostitutiva è operativa "*limitatamente all'anno 2023*", nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.

Ambito soggettivo

- La "*misura interessa*" le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che "*non hanno applicato il regime forfetario*", di cui alla L. 190/2014.
- La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.

N.B.: ➔ La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

Determinazione della base imponibile

- La "*base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata*" dalla "differenza" tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
- Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.
- In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.

Irrelevanza ai fini degli acconti d'imposta

- L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 "*è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta*" (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024.
- A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.



Rilevanza del reddito assoggettato a imposta sostitutiva

La quota di "*reddito assoggettata ad imposta sostitutiva*", rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il "*riconoscimento*" della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

PARAMETRO	VALORI (EURO)
REDDITO 2023	€ 28.000
REDDITO PIU' ELEVATO DEL TRIENNIO	€ 15.000 →
DIFFERENZA	€ 13.000
FRANCHIGIA 5%	€ 750 →
BASE IMPONIBILE	€ 12.250
CON FLAT TAX INCREMENTALE	15% SU 12.250 = € 1.838 Irpef € 3.138 e Add.li € 473 su 15.750
SENZA FLAT TAX INCREMENTALE	Irpef 6,200 (al netto detrazione art. 13 co. 5 del TUIR per 500) e addizionali 840 su 28.000 (tot. 7.040)
RISPARMIO FISCALE	€ 1.591 (22,60%)
N.B.: → 7040 – (1.838 + 3.611) = 1.591	

PARAMETRO	VALORI (EURO)
REDDITO 2023	€ 50.000
REDDITO PIU' ELEVATO DEL TRIENNIO	€ 30.000 →
DIFFERENZA	€ 20.000
FRANCHIGIA 5%	€ 1.500 →
BASE IMPONIBILE	€ 18.500
CON FLAT TAX INCREMENTALE	15% SU 18.500 = € 2.775 Irpef e Add.li su € 31.500 → € 8.870
SENZA FLAT TAX INCREMENTALE	Irpef e Add.li su € 50.000 → € 15.900
RISPARMIO FISCALE (15.900 – (2.775 + 8.870) = 4.255	€ 4.255 (26,76%)

PARAMETRO	VALORI (EURO)
REDDITO 2023	€ 100.000
REDDITO PIU' ELEVATO DEL TRIENNIO	€ 70.000 →
DIFFERENZA	€ 30.000
FRANCHIGIA 5%	€ 3.500 →
BASE IMPONIBILE	€ 26.500
CON FLAT TAX INCREMENTALE	15% SU 26.500 = € 3.975 Irpef e Add.li su € 73.500 → € 26.710
SENZA FLAT TAX INCREMENTALE	Irpef e Add.li su € 100.000 → € 38.900
RISPARMIO FISCALE (38.900 – (3.975 + 26.710) = 8.215	€ 8.215 (21,12%)



Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

➤ ART. 1 COMMA 276

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a: 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro); 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).

N.B.: → L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.



Assegnazione agevolata di beni ai soci

➤ ART. 1 COMMA 100 – 105

➤ RIFERIMENTI

- ART. 1 – COMMI 115 – 121 LEGGE 208/2015
- ART. 52 DPR 131/86
- CIRC. MINISTERIALE N. 26/2016 – 37/2016

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- 1) assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- 2) trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

N.B.: → I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

N.B.: → Condizione tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci alla data del 30.9.2022 e/o vengono iscritti entro 30 giorni alla data del 01.01.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore alla data del 01.10.2022.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- 1) nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- 2) nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

N.B.: → Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

N.B.: → Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30.9.2023; per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.



Assegnazione agevolata di beni ai soci – "Individuazione del valore normale"

➔ **Immobili:** per l'assegnazione/trasformazione agevolata in luogo del valore normale la società può adottare il valore catastale (art. 52 DPR 131/86), scegliendo il minore tra i due valori (è consentito adottare un valore intermedio).

➔ Per la cessione agevolata bisogna fare riferimento al "corrispettivo pattuito" con il socio, tale corrispettivo non può essere inferiore al valore previsto per l'assegnazione agevolata.



Assegnazione agevolata di beni ai soci – "Individuazione del valore normale"

N.B.: → l'adozione del valore catastale va richiesta alla società e deve essere inserito nel rogito di assegnazione/cessione agevolata;

N.B.: → **assegnazione con accollo debiti:** il valore da considerare ai fini della rilevanza fiscale in capo al socio deve essere considerato al netto dell'importo dei debiti accollati;

N.B.: → **Aspetti civilistici:** assegnazione – cessione con adozione del valore catastale degli immobili, per quanto ammessa ai fini fiscali potrebbe pregiudicare il patrimonio societario, comportando eventuali responsabilità in caso di un eventuale dissesto (azione responsabilità creditori)

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Imposte sostitutive

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imponibile (plusvalenza)	È pari alla "differenza" tra il valore normale del bene (che può essere assunto nel "valore catastale", per gli immobili) ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'assegnazione/cessione agevolata (o della trasformazione in società semplice)
Misura Imposta	<ul style="list-style-type: none">▪ pari all'8%,▪ per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione (o la trasformazione): è pari al 10,5%
Versamento	<ul style="list-style-type: none">✓ Per il 60%: entro il 30/09/2023✓ Per il residuo 40%: entro il 30/11/2023
Riserve in sospensione	Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci (o della trasformazione) sono soggette a imposta sostitutiva del 13%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Imposte sostitutive

AGEVOLAZIONI

Imposte Indirette

- **Riduzione del 50%** delle aliquote dell'imposta i registro
- Imposte **ipocatastali in misura fissa**

Imposte dirette (soci)

- Per i soci di società di capitale (non in trasparenza fiscale):
- Il "dividendo" generato dall'assegnazione (pari al "valore normale" dell'immobile, come sopra determinato, al netto dei debiti accollati) o dalla distribuzione della riserva generatasi tramite la cessione agevolata; va ridotto dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva;
 - Detto valore riduce, tuttavia, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio;

N.B.: → nessuna agevolazione è prevista ai fini IVA (in presenza di assegnazione, la base imponibile dell'autofattura va determinata in base al "valore di costo" di cui all'art. 13, co. 2 lett. c), Dpr 633/72).

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Imposte sostitutive

EFFETTI PER I SOCI

Costo della partecipazione	Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute dai soci delle società trasformate va "aumentato" della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
Soci assegnatari	Nei loro confronti non si applica il co. 1 dell'art. 47, Tuir, relativo alla presunzione di preventiva distribuzione degli utili nel caso di utilizzo di riserve di capitale per l'assegnazione



**Estromissione agevolata dell'immobile
dell'imprenditore individuale**

➤ **ART. 1 COMMA 106**



Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (art. 1 – comma 121 Legge 208/2015), che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.



Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore); sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).



Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda "*gli immobili strumentali per natura*" e "*gli immobili strumentali per destinazione*".

Gli immobili oggetto dell'agevolazione: devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il "*requisito della strumentalità*"; devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023.



Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:
l'assoggettamento della plusvalenza derivante
dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
con la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo,
in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore
catastale.



Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame: l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

N.B.: → l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.



Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

➤ **ART. 1 COMMA 107 – 109**

RIFERIMENTI

- **Art. 5 Legge N. 488/2001;**
- **Art. 2 – Comma 2 D. Legge 282/2002 - Legge N. 27/2003**

Modalità di rivalutazione

- Per rideterminare il "*valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni*", occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
- Per la rideterminazione del "*costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023*", il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
- **N.B.:** ➔ Perizia di stima da asseverare entro il 30/06/2023



Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.



Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023; oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025;

N.B.: → le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

N.B.: → La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Tregua Fiscale ??

- DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI;
- SANATORIA ERRORI FORMALI;
- ADESIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO;
- DEFINIZIONE CONTROVERSIE TRIBUTARIE;
- CONCILIAZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE IN CASSAZIONE;
- STRALCIO RUOLI;
- ROTTAMAZIONE – QUATER;

Definizione agevolata degli Avvisi bonari

- ART. 1 COMMA 153 – 161
- ART. 1 COMMA 163 – 165
- EFFETTI PENALI: CAUSA DI NON PUNIBILITA' (SE IL PAGAMENTO AVVIENE ENTRO IL DIBATTIMENTO DEL 1° GRADO)
- CIRC. ADE N. 1/E 2023

Definizione agevolata degli Avvisi bonari

- Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all'art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023**, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, "*possono essere definite*" con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
 - Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% (in luogo del 10%) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
 - Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva contenente l'imposta rideterminata a seguito dell'esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.
- N.B.:** → In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Definizione agevolata degli Avvisi bonari

- **Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.**
- Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% (in luogo del 10%) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
- Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997.

N.B.: → In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

N.B.: → Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Definizione agevolata degli Avvisi bonari

- Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli art. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
- Il "*pagamento delle somme da versare può essere rateizzato*" "in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall'importo dovuto".
- I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'Iva già sospesi da precedenti provvedimenti e con scadenza il 22.12.2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
- In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

N.B.: → Le disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

Definizione agevolata degli Avvisi bonari: Circolare N. 1/E AdE del 13 gennaio 2023

- La definizione si applica:
 - A) per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato per dichiarazione relative a periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 per i quali termini non è ancora scaduto alla data di entrata dalla legge, ovvero per le medesime comunicazioni recapitate successivamente a tale data;
 - B) per tutte le altre comunicazioni riferiti ad anni di imposta diversi dai precedenti, per le quali il contribuente ha in corso un rateizzo alla data del primo gennaio 2023;
 - C) modifica piani di dilazione;

N.B.: → l'Agenzia delle Entrate precisa che è possibile modificare i piani di rateizzo in corso, inizialmente previsti in un numero massimo di 8 rate trimestrali, rimodulando itali piani in un numero massimo di 20rate trimestrali e ciò sia con riferimenti agli avvisi bonari per gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021 in corso di rateizzo per i quali il contribuente non è decaduto dalla suddetta data.

Definizione agevolata degli Avvisi bonari: Esempio pratico 1

- Contribuente che ha ricevuto la comunicazione di irregolarità che prevede una sanzione di 10 (ovvero calcolata al 10%) e interessi in misura pari a 7 euro.

Gli importi potranno essere rideterminati come segue:

	Da originario Avviso bonario	Rideterminati
Imposta non versata	100	100
Sanzioni	10 (10%)	3 (3%)
Interessi	7	7
Totale	117	110

L'importo di 110 euro potrà essere versato (entro i termini) utilizzando il consueto **codice tributo 9001 e il codice atto indicato nella comunicazione**

Definizione agevolata degli Avvisi bonari: Esempio pratico 2

➤ **Contribuente con rateizzo comunicazione di irregolarità in corso**

In questo caso si rende preliminarmente necessario verificare **l'incidenza delle singole componenti (imposta, interessi e sanzioni) sul totale dovuto.**

	Importo indicato nell'Avviso bonario	Incidenza sul totale
Imposta non versata	4.000	85,47%
Sanzioni	400	8,55%
Interessi	280	5,98%
Totale	4.680	100%

Definizione agevolata degli Avvisi bonari: Esempio pratico 2

➤ Il secondo passaggio prevede la **determinazione delle rate scadute al 31 dicembre 2022**. Ipotizzando che al 31 dicembre 2022 siano già state versate tre rate, per un importo complessivo di € 1.875,00, e che tutti gli importi a detta data siano stati tempestivamente pagati, le somme dovute possono essere rideterminate come segue:

	Importo Originario	Importo versato	Residuo dovuto	Rideterminazione sanzione 3%
Imposta non versata	4.000	(1.875 x 85,47%) 1.062,56	(4.000 – 1.602,56) 2.397,44	2.397,44
Sanzioni	400	(1.875 x 8,54%) 160,26	(400 – 160,26) 239,74	(2.397,44 x 3%) 71,92
Interessi	280	(1.875 x 5,98%)112,18	(280 – 112,18) 167,82	167,82
Totale	4.680	1.875	2,805	2.637,18



Definizione agevolata degli Avvisi bonari: Esempio pratico 3

N.B.: → il debito residuo, così come ricalcolato (2.637,18) può essere ripartito nel restante numero di rate previsto dall'originario piano di rateazione, **mantenendo le relative scadenze;**

N.B.: → Resta ferma la possibilità **di estendere il piano di rateazione fino a un massimo di venti rate**



Sanatoria degli errori formali

➤ **ART. 1 COMMA 166 – 173**

RIFERIMENTI

- **ART. 9 D.L. 119/2018;**
- **CIRCOLARE ADE N. 11/E/2019**

Sanatoria degli errori formali

- **Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di **una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.****
- Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.
- La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sanatoria degli errori formali

- Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
- La procedura **non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.**
- Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, **i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.**
- Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.

Sanatoria degli errori formali

■ **Circ. 11/E del 2019**

➔ La Circolare fa riferimento nello specifico ad alcune fattispecie di errori formali per le quali, anche in assenza di un debito tributario è sancita la punibilità in quanto trattasi di irregolarità ostative all'attività di controllo da parte dell'Agenzia.

- Omessa dichiarazione redditi senza imposte dovute;
- Omessa registrazione sostituti d'imposta anche se in presenza di ritenute versate;
- Omessa presentazione dichiarazione annuale ma senza imposta dovuta;
- Omessa/irregolare comunicazione Iva periodica quando la violazione non ha avuto riflessi sul debito d'imposta;

Sanatoria degli errori formali

■ Circ. 11/E del 2019

Errori sanabili	Violazioni formali che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
Condizioni	Pagamento di 200 € per anno d'imposta e rimozione della violazione
Benefici	Estinzione della violazione
Esclusioni	Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti	Due rate scadenti il 31.03.2023 e il 31.03.2024
Termine per la regolarizzazione	31.03.2023
Pluralità di violazioni	Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare



Adesione agevolata e definizione agevolata atti di accertamento

➤ ART. 1 → COMMI 174 – 178

RIFERIMENTI:

ART. 12 E 13 D. LGS. N. 472/97

Adesione agevolata e definizione agevolata atti di accertamento

- Con riferimento ai "*tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate*", le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni Legge di Bilancio 2023 non ancora contestate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
- Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
- La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1^a rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all'art. 36-ter Dpr 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata atti di accertamento

- La "*regolarizzazione si perfeziona*" con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1^a rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
- Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la "*decadenza dal beneficio della rateazione*" e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

N.B.: → La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.

N.B.: → Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di attuazione.

Adesione agevolata: Ravvedimento operoso speciale

	RAVVEDIMENTO "ORDINARIO"	RAVVEDIMENTO SPECIALE
Ambito applicativo	Qualsiasi violazione di natura fiscale	Violazioni sulle dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Adempimenti	Rimozione della violazione, pagamento imposta, interessi legali, sanzioni	Rimozione della violazione, pagamento imposta, interessi legali, sanzioni
Riduzione sanzioni	Da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo (a seconda di quando ci si ravvede)	A 1/18 del minimo
Termini	Sino alla notifica dell'avviso bonario o dell'atto impositivo	31,3,2023
Versamento rateale	Non ammesso	8 rate trimestrali di pari importo

Adesione agevolata: speciale effetti penali

Ravvedimento operoso

Ambito applicativo	Violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31,12,2021 su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Riduzione sanzioni	1/18 del minimo
Termini	Rimozione della violazione a pagamento entro il 31.3.2023
Cause ostative	Notifica dell'atto impositivo o della comunicazione bonaria
Versamento rateale	8 rate trimestrali di pari importo (interesse al 2% annuo)
Effetti penali	Causa di non punibilità o attenuante
Cumulo giuridico e continuazione	Non operano
Esclusione	<ul style="list-style-type: none">▪ Omessa dichiarazione▪ Quadro RW▪ Violazioni formali (c'è la definizione dell'art. 1 co. 166)▪ Omessi versamenti (c'è la definizione dell'art. 1 co. 153)

Adesione agevolata: Cartelle di pagamento

Anno	Dichiarazione	Termine	Note
2013	2014	31.12.2018	-
2014	2015	31.12.2019	-
2015	2016	31.12.2022)o 31.12.2023)	Proroga ex art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020
2016	2017	31.12.2023	Proroga ex art. 68 co. 4 - bis del D.L. 18/2020
2017	2018	31.12.2024	Proroga ex art. 68 co. 4 - bis del D.L. 18/2020
2018	2019	31.12.2023	-
2019	2020	31.12.2024	-
2020	2021	31.12.2025	-
Carichi affidati dall'8.3.2020 al 31.12.2021		Proroga 24 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione	

Adesione agevolata: Imposte sui redditi e Irap

Fattispecie	Sanzione ordinaria	Sanzione ridotta
Dichiarazione infedele	90%	5%
Dichiarazione infedele (condotte fraudolente)	135%	7,5%
Dichiarazione infedele (evasione massima di 30.000 euro)	60%	3,33% (dubbio)
Redditi prodotti all'estero	120%	6,67%
Locazioni immobiliari non dichiarate	240%	13,33%
Locazioni Immobiliari dichiarate infedelmente	180%	10%
Errori sull'imputazione a periodo	60%	3,33% (dubbio)
Errori sull'imputazione a periodo senza danni erariali	250 euro	Vedasi il § 3
Omessa/infedele modello ISA	250 euro	Vedasi il § 3

Adesione agevolata: Iva

Fattispecie	Sanzione ordinaria	Sanzione ridotta
Dichiarazione infedele	90%	5%
Dichiarazione infedele (condotte fraudolente)	135%	7,5%
Dichiarazione infedele (evasione massima di 30.000 euro)	60%	3,33% (dubbio)
Omessa/tardiva/infedele fatturazione	90% (minimo 500 euro)	5% (minimo 27,78 euro)
Omessa/tardiva/infedele registrazione	90% (minimo 500 euro)	5% (minimo 27,78 euro)
Omessa/tardiva/ infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici	90% (minimo 500 euro)	5% (minimo 27,78 euro)
Tardivo versamento	30%	1,67%



Adesione agevolata e Definizione agevolata degli Atti accertamento

➤ **ART. 1 COMMA 179 - 185**

Adesione agevolata e Definizione agevolata degli accertamento

- Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.

N.B.: → Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento notificati entro il 31.03.2023.

Adesione agevolata e Definizione agevolata degli accertamenti con adesione

- Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023, e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono "*definibili in acquiescenza*" con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate.
- Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
- Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 218/1997 (disposizioni acc/to con adesione e conciliazione) non derogate.

N.B.: ➔ Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).

N.B.: ➔ Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni.



Definizione agevolata delle controversie tributarie

➤ ART. 1 COMMA 186 - 205

Definizione agevolata delle controversie tributarie

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, **alla data del 1.01.2023**, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

N.B.: ➔ Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.



Definizione agevolata delle controversie tributarie

- In caso di ricorso pendente **iscritto nel 1° grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
- In caso di **soccombenza della competente Agenzia fiscale** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1.01.2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1° grado;
 - b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 2° grado.



Definizione agevolata delle controversie tributarie

- In caso di **accoglimento parziale del ricorso** o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), secondo le disposizioni di cui alla slide precedente, per la parte di atto annullata.
- **Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione**, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un **importo pari al 5%** del valore della controversia.



Definizione agevolata delle controversie tributarie

- Le controversie relative "*esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo*" possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1.01.2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
- In caso di controversia relativa "*esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi*" cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

- La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1.01.2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

- La definizione agevolata "*si perfeziona*" con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023;
- Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1.04.2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30.06.2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
- Sulle rate successive alla 1^a sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della 1^a rata.

N.B.: → È esclusa la compensazione.



Definizione agevolata delle controversie tributarie

Nel caso di "*versamento rateale*", la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della 1^a rata entro il termine previsto del 30.06.2023.

N.B.: → Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.



Definizione agevolata delle controversie tributarie

- Entro il 30.06.2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.
- Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
- La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

- Gli effetti della definizione perfezionata "*prevalgono*" su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1.01.2023.
- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.07.2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1^a rata.
- Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

N.B.: → Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

- Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data del 1.01.2023 e il 31.07.2023.
- L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31.07.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
- Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

- Per i processi dichiarati estinti in quanto è stata presentata la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.
- Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

N.B.: → Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione.

N.B.: → La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatto salvo che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato anche in eccesso. **N.B.:**

→ Con uno o più provvedimenti della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione.



Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

➤ **ART. 1 COMMA 206 - 212**

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

- In "*alternativa alla definizione agevolata delle controversie art. 1 commi 186 – 205*", le controversie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30.06.2023, con l'accordo "*conciliativo fuori udienza*" (art. 48 D. Lgs. 546/1992).
- A tale accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
- Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della 1^a rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
- Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 D. Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della 1^a rata.

N.B.: → Sull'importo delle rate successive alla 1^a sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1^a rata. È esclusa la compensazione.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

- In caso di "*mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate*", compresa la 1^a, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

N.B.: → Si applica, in quanto compatibile, l'art. 48 D. Lgs. 546/1992 in tema di conciliazione fuori udienza.



Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione

➤ **ART. 1 COMMA 213 - 218**

Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione

- In alternativa alla nuova definizione agevolata delle controversie tributarie art. 1 commi 186 - 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30.06.2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
- La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
- La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

N.B.: → È esclusa la compensazione.



Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione

- La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
- Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 390 c.p.c.
- Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.



**Regolarizzazione Omessi pagamenti rate dovute
Istituti deflativi del contenzioso: Acquiescenza,
Accertamento Adesione, Reclamo/Mediazione,
Conciliazione Giudiziale**

➤ ART. 1 COMMA 219 - 221

Regolarizzazione Omessi versamenti rate dovute istituti deflativi del contenzioso: Acquiescenza, Accertamento Adesione, Reclamo/Mediazione, Conciliazione Giudiziale

- Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:
 - a) delle rate successive alla 1^a relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data del 1.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
 - b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992), scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

Regolarizzazione Omessi versamenti rate dovute istituti deflativi del contenzioso: Acquiescenza, Accertamento Adesione, Reclamo/Mediazione, Conciliazione Giudiziale

- La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della 1^a rata il 31.03.2023.
- Sull'importo delle rate successive alla 1^a, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1^a rata. È esclusa la compensazione.

N.B.: ➔ In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono i relativi effetti e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per ritardati o omessi versamenti del 30%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

N.B.: ➔ In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31.12 del 3^o anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.



Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

➤ ART. 1 COMMA 222 – 230

RIFERIMENTI

- ART. 1 – COMMA 189 LEGGE N. 145/2018



Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

- Viene previsto "*l'annullamento automatico*" dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.
- Per l'annullamento: non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.



Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

Esclusioni

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- 1) somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- 2) i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- 3) le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- 4) l'IVA riscossa all'importazione.



Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

Enti territoriali

- Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.
- Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.
- Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023



Rottamazione dei ruoli – "quater"

➤ ART. 1 COMMA 231 – 252

RIFERIMENTI

- **ROTTAMAZIONE ORIGINARIA ART. 6 COMMA 5 D.L. 193/2016;**
- **ROTTAMAZIONE "BIS" ART. 1 COMMA 5 D.L. 148/2017;**
- **ROTTAMAZIONE "TER" ART. 3 COMMA 5 D.L. 119/2018;**

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

- I debiti tributari e previdenziali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal "1.01.2000 al 30.06.2022" possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui cediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

- Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1^a e la 2^a delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.



Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 Dpr 602/1973. •

N.B.: → L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il "30.04.2023", apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023;
- In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.
- Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
- L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

- **Entro il 30.04.2023** il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.
- Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni;
- g) si applica la disposizione di cui all'art. 54 D.L. 50/2017 che consente il rilascio del Durc a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Entro il 30.06.2023, l'agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito Internet dell'agente della riscossione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

N.B.: → Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

- Limitatamente ai "*debiti definibili*" per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:
 - a) alla data del 31.07.2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione sono automaticamente revocate;
 - b) il pagamento della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

N.B.: → In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Sono "*esclusi dalla definizione i debiti*" risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Gli step della rottamazione

30 aprile 2023	Termine entro cui dovrà essere presentata l'istanza di rottamazione dei carichi unionali
30 giugno 2023	Termine entro cui l'agente della riscossione deve inviare una "Comunicazione" di accoglimento o di diniego ai contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione
31 luglio 2023	Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la prima o unica rata della rottamazione
30 novembre 2023	Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la seconda rata della rottamazione
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo	Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare rate della rottamazione

Superbonus – Aliquota del 100% per le spese 2023

- ART. 1 COMMI 894 – 895
- SUPERBONUS – ONLUS – ODV – APS (ART. 1 COMMA 10)

N.B.: → SUPERBONUS

- ANNO 2023 → 90%
- ANNO 2024 → 70%
- ANNO 2025 → 65%

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

È confermata l'applicazione della detrazione fiscale nella misura del 100% (anziché nella misura ridotta del 90%), anche nel 2023 per i seguenti interventi in presenza di determinati "requisiti temporali":

- a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");
- b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali: la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- c) la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

N.B.: → Tali disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2022



**Superbonus - Installazione di impianti
fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS**

Installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS → ART. 1 – COMMA 10

- Viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020 (Legge N. 77/2020 – Decreto Rilancio), il superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all'art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all'art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004.
- La "detrazione compete" nei limiti stabiliti dall'art. 119 co. 5 del DL 34/2020. Viene stabilito, inoltre, che “Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”.

N.B.: → Il senso della disposizione parrebbe essere quello di applicare il superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS , fino alla soglia di 200 chilowatt.



Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023

➤ **ART. 1 COMMA 2 - 9**



Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.



Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Modalità di utilizzo

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

N.B.: ➔ non sono tassati ex art. 61 e 109 del DPR 917/86 è ammesso cumulo con altre agevolazioni

Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

- È prorogato al 30.09.2023 il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057 L. 178/2020 per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Per tali investimenti il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - - nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.



Crediti d'imposta per nel Mezzogiorno

È prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il credito d'imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, con un contestuale aumento delle relative risorse.



Credito di imposta nelle ZES

È prorogato al 31.12.2023 il credito d'imposta per investimenti nelle ZES (zone economiche speciali).



Credito d'imposta potenziato per R&S nel Mezzogiorno

È prorogato al 31.12.2023 il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Credito d'imposta impianti di compostaggio nel Mezzogiorno

È prorogato al 31.12.2023 il credito d'imposta del 70% per l'installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, istituito dall'art. 1, c. 831 L. 234/2021.

Proroga termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di R&S

- I soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo di cui all'art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021 del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023 (anziché il 31.10.2023).
- Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate. È eliminato il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all'ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.



Regime fiscale delle cripto - attività

➤ **ART. 1 COMMA 126 - 147**



Regime fiscale delle cripto - attività

- Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023. A tali fini, per "cripto-attività" si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Regime fiscale delle crypto - attività

Soggetti non imprenditori

- Il regime impositivo delle crypto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate”.
- Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre: che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta; che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cryptoattività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
- Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR: le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse; i redditi derivanti dalla detenzione delle crypto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

N.B.: → Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.



Regime fiscale delle cripto - attività

Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Soggetti imprenditori

La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

N.B.: → Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.



Monitoraggio fiscale delle cripto - attività

Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espreso tra le attività oggetto di segnalazione le criptoattività.



Rideterminazione del valore delle cripto - attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, *"può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto"*, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.



Rideterminazione del valore delle cripto - attività

Ambito oggettivo

Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente: in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023; in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE

- A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFAE nella misura proporzionale del 2 per mille. L'IVAFAE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Soggetti passivi IVAFAE

Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFAE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFAE sulle cripto-attività.

Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.



Regolarizzazione delle cripto - attività

Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle criptoattività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.

Regolarizzazione delle cripto - attività

Costo della regolarizzazione

Ai fini della regolarizzazione in esame, *"se il contribuente non ha realizzato redditi"* nel periodo d'imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.

Se, invece, il soggetto in questione *"ha realizzato redditi"* nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento: di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo; unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.



Regolarizzazione delle cripto - attività

Istanza di emersione

La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Cripto-attività acquisite con proventi illeciti

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite